

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 17 aprile 2012, n. 2202.

*Il ricorso elettorale proposto ex art. 129 del D.lgs. 104/2010 (C.P.A.) deve essere non solo notificato ma anche depositato entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti lesivi.*

*Omissis.*

CONSIDERATO che con la sentenza che forma oggetto di appello il ricorso di prime cure è stato dichiarato irricevibile con la motivazione che, sebbene l'art. 129 C.P.A., che delinea il giudizio speciale avverso gli atti di esclusione di liste o candidati dalle elezioni amministrative dettando una disciplina acceleratoria caratterizzata da un'estrema contrazione dei termini di proposizione e decisione dei gravami, fissa il termine di tre giorni (dalla pubblicazione ovvero comunicazione degli atti da impugnare) tanto per la notifica quanto per il deposito del ricorso, senza distinzione alcuna tra i due adempimenti, nel caso di specie, a fronte dell'intervenuta comunicazione in data 6 aprile 2012 del verbale impugnando, il ricorso è stato notificato a mezzo fax il 9 aprile 2012 ma depositato soltanto il giorno 11 successivo, e quindi tardivamente, atteso che il giorno 10 aprile 2012 non era festivo (diversamente dal 9);

RILEVATO che con il presente appello viene contestata l'interpretazione dell'art. 129 C.P.A. operata dal primo Giudice, deducendo: che tanto l'ordinario processo amministrativo quanto i suoi riti speciali sono articolati, nella loro fase introduttiva, secondo il modello di una duplice scansione temporale, nell'ambito della quale il termine da rispettare per il deposito del ricorso decorre dall'avvenuta notifica; che la stessa impostazione è stata rinvenuta da parte della dottrina anche nel ricorso previsto dall'art. 129 C.P.A.;

CONSIDERATO che l'appellante oppone anche:

- che non sarebbe consentito pervenire ad uno svuotamento della possibilità di svolgere una difesa adeguata e di produrre in giudizio una documentazione completa;
- che il T.A.R. in ultima analisi avrebbe dovuto almeno accordare, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 C.P.A., venendo in rilievo l'applicazione di una norma di recente introduzione che integra, in virtù dei propri contenuti, una radicale novità, la cui portata attende ancora di ricevere un'elaborazione giurisprudenziale;

RILEVATO che l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 129 C.P.A. è invece ineccepibile, poiché la chiara lettera della peculiare norma derogatoria della cui applicazione si discute esige (tanto nel suo comma 3 quanto nel successivo comma 8, di impostazione analoga, che riguarda l'introduzione dell'appello) che il ricorso in esame nel termine di tre giorni venga non solo notificato (anche mediante fax o posta elettronica certificata), ma altresì depositato (in tal senso cfr. la decisione della Sezione n. 2550 del 29 aprile 2011);

SOTTOLINEATA a questo riguardo l'utilità dell'eloquente confronto del testo dell'articolo con il successivo art. 130, che per il comune contenzioso elettorale assegna, invece, termini differenziati per il deposito e la notifica del ricorso, e non a caso presenta un'impostazione testuale del tutto diversa;

RITENUTO che la nitidezza della regola posta dall'art. 129 C.P.A. non consente di accordare il beneficio della rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 dello stesso C.P.A., per difetto del requisito della scusabilità dell'errore;

CONSIDERATO che, avendo la ricorrente effettuato la notifica del proprio ricorso a mezzo fax in data 9 aprile 2012, non risulta che l'onere di depositare lo stesso atto introduttivo presso l'Ufficio giudiziario entro la giornata successiva potesse integrare alcun particolare sacrificio per le esigenze difensive;

RILEVATO che la fruizione della tutela anticipata offerta dall'art. 129 C.P.A. è, oltretutto, solo facoltativa, chi vi abbia interesse disponendo comunque dell'alternativa costituita dalla proposizione del ricorso dopo la conclusione del procedimento elettorale ai sensi dell'articolo immediatamente successivo;

*Omissis.*